



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
(DPCM 25/02/2022)

Ordinanza n. 5/2022

Proroga delle misure di cui all'Art. 3 comma 1, lettera b, punti ii e iii dell'ordinanza del
Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4/2022

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla Peste suina africana;

Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del 11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e n. 13672 del 01 giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 14940 del 17 giugno 2022 concernente l'istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza a seguito di conferma della positività di suini in allevamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

Vista l'Ordinanza 28 giugno 2022 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente "Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana". (GU Serie Generale n.153 del 02-07-2022);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia, che stabilisce che l'autorità competente istituisca la zona infetta, comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della Decisione stessa e che l'Italia provveda ad applicare nella stessa zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, anche le misure speciali di controllo relative alla Peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizione II di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s. m. e i.;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - "normativa in materia di sanità animale", come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente

all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana, ed in particolare l'allegato 1, nel quale sono elencati comuni e territori classificati come zone soggette a restrizione parte I, parte II e parte III, ivi inclusi quelli individuati in Italia a seguito delle conferme della presenza del virus PSA;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016" ed, in particolare:

- l'articolo 3 concernente le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nel settore della sanità animale e che individua, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del Regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;
- l'articolo 5 concernente il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e
- l'articolo 19 concernente "Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici";

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione per la Peste suina africana in Italia per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visto il documento SANTE/7113/2015 "Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU";

Tenuto conto degli esiti e delle raccomandazioni formulate dagli esperti dell'EUVET team durante la riunione conclusiva del 11 febbraio 2022 al termine della missione svoltasi nelle regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021), pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visto il resoconto della riunione dell'Unità centrale di crisi (UCC) del 21 dicembre 2022 in cui a seguito dell'evoluzione epidemiologica della malattia con conferma di nuovi casi nei comuni di Pareto (AL) e Sassello (SV) ad ovest oltre il perimetro delle barriere fisiche è stato concordato di mantenere e rafforzare le misure già poste in essere;

Tenuto conto dell'imminente termine di validità delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, punti ii e iii dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 4/2022;

Ritenuto necessario, nelle more della revisione complessiva della suddetta Ordinanza Commissariale n. 4/2022, di prorogare la validità delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, punti ii e iii della stessa Ordinanza Commissariale per mettere in sicurezza le province limitrofe caratterizzate da una forte vocazione zootecnica a seguito dell'estensione dell'area di circolazione virale;

Sentiti il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;

DISPONE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. L'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), punti ii. e iii. dell'Ordinanza 28 giugno 2022, n. 4 del Commissario straordinario alla Peste suina africana, concernente "Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana", è prorogata di ulteriori tre mesi.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

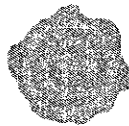
1. La presente ordinanza si applica a far data dal 2 gennaio 2023, è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29 e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Dott. Angelo Ferrari

Angelo
Ferrari
27.12.2022
17:53:21
GMT+01:00



* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L. 28.12.2009 n. 445 e del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

